

ALL. "A" AL REP.N. 278/225

FIRMATO A MARGINE IN OGNI FOGLIO DA:

F.TO GRUGNALE Paolo

F.TO MASSIMI Annalisa

F.TO DI BLASIO Loredana

F.TO BOMPENSA Giuseppe

F.TO D'AURELIO Fabio -NOTAIO-

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1 - Costituzione, sede, fondatori

1.1 È costituita una Fondazione denominata "PENNE MUSEI ED ARCHIVI - MUSAP", con sede in Penne.

1.2. Essa risponde ai principi ed allo schema della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi comunque denominati, a meno che la distribuzione non sia imposta o consentita per legge".

### Articolo 2 - Finalità

2.1 La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei ed archivi di Penne e assicurandone l'autonomia, esclusivamente o, in ogni caso, principalmente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- a) promozione e valorizzazione, e tutto quanto è ad esse funzionalmente implicito, di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, attraverso la gestione e la valorizzazione di organismi, attività museali e culturali;
- b) attività di ricerca scientifica, didattica educativa volta alla sensibilizzazione e divulgazione della materia ambientale, o comunque tutte quelle attività consentite e non confliggenti con la normativa vigente;
- c) promozione, valorizzazione e diffusione delle attività nei settori dell'arazzeria, del cocchiopesto o terrazzato alla veneziana ed oreficeria.

2.2 In particolare, la fondazione ha lo scopo di:

- a) garantire una migliore fruizione, da parte del pubblico, dei beni culturali e delle attività museali aventi sede nel territorio del Comune di Penne;
- b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere. Tali attività saranno svolte, come precisato nel successivo punto 2.6 del presente articolo 2), su

tutto il territorio della Regione Abruzzo;

c) l'organizzazione di eventi ed attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni;

d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, così come indicate al successivo punto 2.4.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, l'In proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti operanti sul territorio della Regione Abruzzo;

c) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi inerenti l'attività della Fondazione stessa;

f) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti.

2.5 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 17 nonché del

documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18.

2.6 Le attività della Fondazione saranno svolte sul territorio della Regione Abruzzo.

### **Articolo 3 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

### **Articolo 4 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dell'Unione Europea;

dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 5 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

### **Articolo 6 - Fondatori promotori**

Sono fondatori promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

### **Articolo 7 - Fondatori e partecipanti**

Possono divenire fondatori, nominati tali con deliberazione comune adottata a maggioranza dei fondatori promotori, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione,



contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei fondatori promotori ovvero del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 8 - Organi**

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore dei conti.

#### **Articolo 9 - Presidente**

9.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, il quale in ogni tempo può anche disporre la revoca.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno; tuttavia, nei casi in cui il Consiglio direttivo sia convocato su istanza di almeno tre membri, diversi dal Presidente, l'indicazione dell'ordine del giorno spetta a questi ultimi.

9.3 Al Presidente non spetta alcun compenso.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne

assume le funzioni il Sindaco del Comune di Penne.

9.5 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

9.6 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17; del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;

d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;

e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;

f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 10 - Consiglio direttivo**

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da tanti membri quanti sono i fondatori più uno e vengono designati nel modo seguente: uno da ciascun fondatore e due dal Comune di Penne.

10.2 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Revisore.

10.3 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

10.4 Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio del terzo anno di durata.

10.5 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore.

10.6 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito

applicandosi quanto previsto al precedente articolo. 10.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

10.7 Ai Consiglieri non spetta alcuna remunerazione per l'attività svolta nell'ambito della Fondazione, né alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio direttivo**

11.1 Il Consiglio direttivo, è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

11.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

11.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Revisore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

È ammessa la riunione totalitaria.

11.4 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio direttivo**

12.1 Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

Sono, in particolare riservate alla competenza del Consiglio direttivo:

- a) la nomina e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
- b) la modifica dello statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti e previo parere favorevole del Comune di Penne espresso in conformità alle leggi vigenti;
- c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e plu-



riennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;

- e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
- g) la delega al Segretario generale o a singoli consiglieri, su proposta del Presidente, di specifiche operazioni;
- h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico;
- l) la nomina dei Partecipanti;
- m) la nomina del Revisore dei conti, nel caso indicato all'art. 15.2;
- n) la deliberazione in merito allo scioglimento della Fondazione.

12.2 I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

### **Articolo 13 - Segretario generale**

13.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Revisore.

13.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

13.3 Il Segretario generale, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
- b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, previo parere del Consiglio direttivo;
- c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti e ne coordina l'attività, previa proposta del Presidente;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
  - del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 17;
  - del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta; delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il

documento programmatico annuale di cui all'art. 17, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;

g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18;

h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

#### **Articolo 14 - Comitato scientifico**

14.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto dai direttori dei musei e degli archivi e, laddove venga ritenuto opportuno, da esperti scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.

14.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei e degli archivi storici gestiti dalla Fondazione.

14.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:

il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 17 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività; il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 18;

b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

14.5 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

14.6 Ai membri del comitato scientifico non spetta alcuna remunerazione. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo



vengono rimborsate dalla Fondazione.

#### **Articolo 15 - Il Revisore**

15.1 Le funzioni di Revisore sono esercitate da un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra persone dotate dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per le funzioni svolte dal Revisore.

15.2 Il Revisore così nominato dura in carica quanto il Consiglio direttivo e scade con esso. Egli può essere rinominato una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

15.3 In ogni caso il Revisore esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

15.4 Egli vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Penne e ai Fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

#### **Articolo 16 - Esercizio e bilancio**

16.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010.

16.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

16.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

#### **Articolo 17 - Documento programmatico annuale**

17.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

#### **Articolo 18 - Documento programmatico-finanziario pluriennale**

18.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

18.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua

entrata in carica, così come previsto dall'art. 10, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 16.3 e 17.

#### **Articolo 19 - Recesso o Esclusione**

19.1 Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione di fondatori e Partecipanti per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo, assunto al momento di acquisto della partecipazione, di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

19.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive del fallimento.

19.3 I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di

10

adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso.

19.4 I membri che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori non costituisce causa di estinzione della Fondazione.

#### **Articolo 20 - Scioglimento**

20.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri.

20.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

20.3 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto ad altre onlus o a fini di solidarietà sociale, sentito l'organismo di controllo. I beni affidati in concessione alla Fondazione, invece, tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

#### **Articolo 21 - Disposizioni finali**

21.1 La Fondazione acquisisce beni aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali o i fondi archivistici, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del

Comune di Penne, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.

21.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente punto 1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Penne, il quale li concede in uso alla Fondazione.

21.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati secondo quante previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.

21.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti.



Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia fotografica riprodotta su n. 15 facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Dal mio studio, li 27 Gennaio 2020

*Fabio D'Aurelio*

